



Ministero dell' Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

Regione Marche
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del
territorio
Posizione di Funzione Valutazioni e
autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e
protezione naturalistica
regione.marche.valutazamb@emarche.it

Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Ambiente
Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico,
Elettromagnetico
ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell' Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell' Ambiente
Coordinamento Tecnico della Commissione
Ambiente ed Energia
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.antinquinamento
@regione.sardegna.it

OGGETTO: decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. Richiesta urgente di un parere in merito ad istanze di inserimento nell'elenco nazionale, pervenute oltre la data del 18 ottobre 2019. Riscontro.

In relazione alla nota della Regione Marche prot. n. 1300605 del 30/10/2019, acquisita con prot. n. 19210/RIN del 30/10/2019, e alla nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 773597 del 18/10/2019, acquisita con prot. n. 18479/RIN del 18/10/2019, nelle quali si richiedono a questo Dicastero elementi interpretativi in merito al termine stabilito dall'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 entro il quale coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998 possono presentare alla regione stessa istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo, si comunica quanto segue.

Il termine inizialmente previsto dal Legislatore al succitato articolo 21, comma 5, e fissato pari a 12 mesi, era stato interpretato da questo Ministero come ordinario, in quanto nel testo non vi era menzione delle eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

D Utente: 13186

D Documento: RIN-4-Sez03-13186_2019-0032

Data stesura: 12/11/2019

✓ Resp. Sez.: Guastadisegni E.
Ufficio: RIN-4-Sez03
Data: 12/11/2019

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: RIN-4
Data: 12/11/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612 e-mail: rin-udg@minambiente.it

e-mail PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 14/11/2019 alle ore 11:36

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2019/0845387 del 14/11/2019 15:15:45

Tale tesi è stata confermata anche dallo stesso Legislatore che, nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 1143, ha prorogato il suddetto termine a 30 mesi, riconoscendo di fatto la necessità di un tempo maggiore per l'adeguamento della posizione dei tecnici preesistenti all'aggiornamento normativo.

L'aver prorogato detta scadenza indica chiaramente la volontà del Legislatore di ritenere un intervallo temporale pari a 30 mesi sufficiente all'adeguamento di cui sopra, facendo cadere i caratteri di ordinatorietà del termine ridefinito.

Tutto ciò premesso, si comunica che, a parere della scrivente Direzione, le Regioni e le Province autonome non dovranno accogliere le istanze presentate da tecnici ai sensi dell'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 oltre il giorno 18 ottobre u.s., corrispondente alla scadenza dei 30 mesi stabiliti dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo

